

OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA

PROTOCOLLO SULLE SPESE STRAORDINARIE NEI PROCEDIMENTI IN MATERIA FAMILIARE

1. Premessa

Al fine di ridurre il contenzioso fra i genitori relativamente all'individuazione dei rispettivi obblighi in materia di spese straordinarie, è auspicabile che i giudici nei provvedimenti e gli avvocati negli atti nei procedimenti di separazione consensuale e divorzio congiunto specificino dettagliatamente le tipologie di spesa, utilizzando il seguente schema, adattabile ai singoli casi.

2. Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento

Sono le spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona.

3. Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli

a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori – a causa o dopo lo scioglimento dell'unione – documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla

scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti; spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico; spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);

b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete familiare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;

c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;

d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;

e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato; uscite scolastiche senza pernottamento;

f) visite specialistiche prescritte dal medico di base; ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti; spese mediche aventi carattere d'urgenza.

4. Spese straordinarie da concordare preventivamente

Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia

manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.

5. Rimborso delle spese straordinarie

Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.

La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.


Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.

La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.

Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie.

Bologna, 9 agosto 2017

il Presidente del Tribunale, dott. Francesco Caruso



il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, avv. Giovanni Berti

Arnoaldi Veli



m.d.g. TRIBUNALE DI BOLOGNA 03700602201		
N. <u>2008</u>		
-9 AGO, 2017		
UOR	CC	RUO
Funzione	Fascicolo	Attività
Fascicolo	Sottofascicolo	

ORDINE AVVOCATI BOLOGNA

DATA ARRIVO 9-08-2017

PROT. N. 7367

DATA PROT. 09-08-2017